

COPIA

N.ro 261 / 9<sup>A</sup>

ORIGINALE



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Agricoltura

Deliberazione n. 441 della seduta del 14 OTT. 2011

Oggetto:

Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna"

Assessore/i Proponente/i: dott. Michele Trematerra

Relatore (se diverso dal proponente): [Signature]

1<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

Dirigente/i Generale/i: Prof. Giuseppe Zimbalatti [Signature]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente		X
5	Fabrizio CAPUA	Componente		X
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente		X
7	Giuseppe GENTILE	Componente		X
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. F.F. Bianco

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 49156 del 17-10-11

Classificazione 1.15.1

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, che dispone in materia di iniziativa legislativa;

**RAVVISATA** la necessità di proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che i contenuti della proposta e di quella collegata alla presente, recante "Disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna", sono stati preliminarmente illustrati in apposito incontro tecnico tenutosi presso il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenti i rappresentanti dei Ministeri interessati e gli organismi proponenti di parte regionale, e risultano composti anche in esito alle osservazioni scaturite dalla riunione e dai successivi inoltri.

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione Caccia e Pesca, On.le Michele Trematerra, nonché del Sottosegretario alle Riforme e Semplificazione Amministrativa, On.le Alberto Sarra, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente competente, a voti unanimi

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale:

- DI proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di forestazione e politiche della montagna", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
- DI inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto.
- DI pubblicare la presente deliberazione sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

DIRIG. GEN.  
IL SEGRETARIO F.F.  
**F. to Bianco**

IL PRESIDENTE  
**F. to Scopelliti**


Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: *Scopelliti*

Il Segretario: *Zoccali*

IL SEGRETARIO

2... + 2 alleg  
GRANDE... 17 OTT 2011  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Giuseppe **BIANCO**



## RELAZIONE

### **di accompagnamento alla proposta di Legge: “Disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna”.**

L'applicazione dell'art. 4 della Legge Regionale 9/07, con cui è stata prevista la soppressione dell'Afor, è stata resa estremamente difficoltosa da una serie di obiezioni, sollevate sia dalle OO.SS. che dalle Amministrazioni Provinciali rese destinatarie delle funzioni dell'Ente oggetto di soppressione, per le quali si è realizzata una posizione di “stallo” nella definizione della procedura di liquidazione e trasferimento delle funzioni e dei correlati atti.

Da qui la necessità di prevedere forme organizzative diverse, che abbiano, però, sempre ad oggetto la riforma complessiva delle funzioni espletate dall'Ente soppresso, nell'ottica di una ripresa di efficienza ed efficacia dell'azione pubblica, riferita alle competenze di settore.

In siffatta ottica, con separata azione, è stata proposta la legge istitutiva dell'Azienda Regionale per la Forestazione e per le Politiche della Montagna.

L'istituenda azienda deve vedersi affidate, con legge regionale ordinaria (che deve pure definire, i principi organizzativi) i compiti (*rectius*: funzioni ed attività) attraverso cui s'intende dare uno sviluppo coordinato al settore delle foreste e della forestazione, conglobando una politica di sviluppo della montagna tesa a perseguire l'effettivo miglioramento delle sottese funzioni produttive e sociali, la reale valorizzazione delle attività ricadenti nelle aree collinari e montane, la tutela dell'ambiente e del territorio, le migliori condizioni di vita e sicurezza delle popolazioni interessate.

Per tale ultimo profilo evidenziato, la gestione aggregata, unitaria, delle funzioni afferenti le politiche della montagna, oltre a costituire evidente elemento d'economicità, è di certo la via per la migliore efficienza ed efficacia nel settore.

Dal ché la presente proposta di legge, tesa alla costruzione di un impianto organico di riassetto degli Enti che in Calabria si occupano delle politiche sulla montagna, che sia d'ordine coerente e rigoroso fra le varie competenze ed elimini gli elementi di criticità e debolezza dell'attuale sistema, attraverso la rivisitazione di ruoli e funzioni, il necessario coordinamento per le attività di difesa idro-geologica del territorio montano, la valorizzare al meglio delle professionalità e la realizzazione delle condizioni strutturali più efficienti al dispiegamento di capacità e competenze.

I contenuti della proposta, nonché di quella collegata alla presente, recante “Istituzione dell'Azienda Regionale per la Forestazione e per le Politiche della Montagna”, sono stati preliminarmente illustrati in apposito incontro tecnico tenutosi presso il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenti i rappresentanti dei Ministeri interessati e gli organismi proponenti di parte regionale e risultano composti anche in esito alle osservazioni scaturite dalla riunione e dai successivi inoltri.

\*\*\*

La proposta di legge qui illustrata muove verso gli scopi illustrati.

I primi due articoli dispongono la soppressione e la liquidazione delle comunità montane calabresi, prevedendo che le funzioni proprie siano esercitate dalla Regione, attraverso la neo istituita Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, e la restituzione agli enti già deleganti o conferenti delle funzioni da questi già delegate o conferite alle Comunità, salva la possibilità di nuova delega all'Azienda per convenzione (il cui schema dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale). In sede liquidatoria, attraverso un piano elaborato dal commissario ed approvato dalla Giunta Regionale, saranno assegnati a ciascun ente, in proporzione alle funzioni ed ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, facendo salvi i rapporti di lavoro per come esistenti.

La soppressione delle Comunità Montane e la gestione aggregata, attraverso l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, delle funzioni afferenti le politiche della montagna, oltre a costituire evidente elemento d'economicità, realizza un impianto di maggiore efficienza ed efficacia nel settore, appunto garantito dall'unitarietà di gestione.

L'art. 3 regolamenta sede, funzioni di massima, organi e vigilanza dell'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna

Per quanto riguarda gli organi, si ritiene ragionevole che un Ente strumentale della Regione Calabria, essendo Ente di gestione, sia guidato non da un Organo politico, come il Consiglio di Amministrazione, ma da un organo più tecnico, snello, immediato, esecutore della politica, della programmazione e pianificazione regionale, in sintesi una direzione generale, regolamentata dall'art. 4.

Il coordinamento circa l'attuazione delle linee generali d'indirizzo dell'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna e la verifica del conseguimento è demandato all'attività di un Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI), composto da esperti attivi a titolo gratuito, che relazionano alla Giunta Regionale (art. 5).

L'art. 6 prevede l'istituzione del collegio dei sindaci, organo necessario di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.

L'art. 7 dispone circa l'articolazione territoriale su base distrettuale, in funzione delle peculiarità della superficie forestale e degli indicatori fisico geografici, demografici e socio economici.

L'art. 8 prevede che l'organizzazione dell'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna sia contenuta in atto aziendale.

L'art. 9 dispone in materia di bilancio e rendicontazione.

L'art. 10 detta norme in materia di personale, prevedendo che la pianta organica dell'azienda sia coperta mediante il personale: - transitato dall'Azienda Forestale della Regione Calabria, in liquidazione; - transitato dalle Comunità Montane soppresse; - trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio. Il personale il cui rapporto è disciplinato, presso l'ente di provenienza, da un CCNL del comparto pubblico, è posto in un ruolo speciale ad esaurimento e permane nel proprio stato giuridico ed economico, salva opzione per il regime proprio dell'azienda. Il rapporto di lavoro dei dipendenti nuovi assunti sarà disciplinato dai CCNL del comparto privato, secondo le rispettive aree di competenza.

L'art. 11 prevede che, per la realizzazione dei progetti istituzionali, l'azienda regionale utilizzi anche le risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, in conformità alle regole da questa stabilite.

prioritariamente risorse della programmazione comunitaria.

L'art. 12 dispone in materia di nomine in relazione agli organi liquidatori dell'Afor.

L'art. 13 contiene la norma finanziaria.

L'art. 14 prevede, individuandole, l'abrogazione delle norme in contrasto.

Infine l'art. 15 sancisce l'entrata in vigore della norma.

**Progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale:  
"Disposizioni in materia di forestazione e politiche della montagna"**

**Articolo 1**

**Soppressione delle Comunità Montane calabresi**

1. Le Comunità Montane della Regione Calabria, disciplinate dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse e poste in liquidazione.
2. Le funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità Montane si esercitano secondo modalità adeguate ad assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia delle stesse, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dall'articolo 2, comma 17 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 2, comma 187, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella parte rimasta vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 17 novembre 2010.
3. Le funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità Montane, per come indicate dall'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono così ripartite:
  - a) quelle proprie delle Comunità Montane soppresse sono trasferite alla Regione e sono per essa esercitate in forma unitaria, dall'azienda regionale di cui al successivo articolo 3;
  - b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle soppresse Comunità Montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, di regola, al fine di assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite ed il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali esercitano le stesse delegandole all'azienda di cui al successivo articolo 3 o, in alternativa, nelle forme di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità che saranno stabilite, a seconda della rispettiva competenza, dallo Stato o dalla Regione, quest'ultima secondo schemi di convenzioni da approvarsi da parte della Giunta Regionale.
4. Anche in applicazione dell'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali già appartenenti alle soppresse Comunità Montane, secondo i criteri di cui all'articolo 50 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, succedono alla medesima ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le obbligazioni giuridiche passive generate prima dell'entrata in vigore della presente legge, che non siano state trattenute ed estinte nell'ambito della liquidazione di cui al successivo articolo 2, anche previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.
5. In ogni caso, la soppressione delle Comunità Montane non priva i rispettivi territori montani, come individuati nell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.
6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle disciolte Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito in legge 4 dicembre 2008 n. 189, ed individua altresì la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti,

in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità Montane in forza delle disposizioni della presente legge.

## **Articolo 2**

### **Liquidazione delle Comunità Montane calabresi**

1. Ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti attivi e passivi, la Giunta Regionale nomina, scegliendoli preferibilmente a titolo non oneroso tra i propri dirigenti di ruolo ovvero tra quelli dei vari Enti strumentali, un commissario per ciascuna delle Comunità Montane soppresse, accorpando in unica nomina le funzioni commissariali riguardanti le comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di ogni provincia; l'incarico viene conferito per la durata di mesi sei, rinnovabili per una sola volta per lo stesso periodo.
2. Entro lo scadere del predetto termine, il commissario liquidatore, attenendosi al criterio di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce, in favore dell'azienda di cui al successivo articolo 3 ovvero degli enti locali titolari, le funzioni già esercitate dalla soppressa Comunità Montana ed i correlati rapporti giuridici, sulla base di un piano approvato dalla Giunta Regionale, sentiti gli enti medesimi. Sino al trasferimento, le funzioni sono esercitate senza soluzioni di continuità dal commissario liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.
3. Il piano di trasferimento contiene l'esatta ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici alle stesse correlati ed assegna in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni ed ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità. Al personale che, in base a quanto sopra previsto, sarà trasferito all'Azienda di cui al successivo articolo 3, si applica la disposizione di cui all'art. 10, comma 2.
4. Il commissario, preventivamente alla redazione del piano di cui al comma 2, dovrà acquisire la eventuale disponibilità degli enti ad avere assegnato personale ulteriore rispetto a quello trasferito con le relative funzioni; all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, la Giunta Regionale potrà provvedere in sede d'approvazione del piano, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda di cui al successivo articolo 3.
5. Decorso il termine di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.

## **Articolo 3**

### **Azienda Regionale per la Forestazione e le Politiche della Montagna**

1. Le funzioni e le attività di cui alla presente legge regionale sono esercitate dall'Azienda Regionale per la Forestazione e per le Politiche della Montagna, ente pubblico economico già istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale.
2. L'azienda, che ha sede legale a Catanzaro ed articolazioni territoriali a livello distrettuale, esercita:
  - a) le funzioni dell'Azienda Forestale della Regione Calabria non connesse alla procedura di liquidazione in corso;

- b) le funzioni già svolte dalle Comunità Montane, ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 2 o conferite ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b);
  - c) le funzioni regionali in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
3. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'articolo 8, l'azienda esegue altresì gli interventi di pertinenza della Regione, volti alla prevenzione ed al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico, per i compiti di propria pertinenza ed in coordinamento con gli altri Dipartimenti Regionali competenti.
4. L'azienda, nell'esercizio delle suindicate funzioni, impronta la propria conduzione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio ed attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione della filiera foresta-legno con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.
5. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od autorità statali e da questi non conferite o delegate.
6. Sono organi dell'azienda:
- a) il direttore generale;
  - b) il comitato tecnico di indirizzo;
  - c) il collegio dei sindaci.
7. Nella fase di avvio, sino all'individuazione dei titolari e per un periodo non superiore a due mesi, per l'esercizio delle funzioni proprie di ciascuno degli organi di cui al comma precedente, la Giunta Regionale nomina a titolo non oneroso tre commissari *ad acta* individuati tra i dirigenti della Regione.
8. La vigilanza sull'ente è esercitata dalla Giunta Regionale per il tramite del Dipartimento Agricoltura.

#### **Art 4**

##### **Il direttore generale**

1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta Regionale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel settore forestale e delle politiche della montagna, ovvero di settori affini. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. In relazione al raggiungimento degli obiettivi, il direttore nominato è soggetto a valutazione dei risultati, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i.. Il trattamento economico è definito assumendo come riferimento quello conferito ai dirigenti generali.
2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:
- a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

- b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) colui che è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
- e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
- f) colui che ricopre incarichi politici in partiti e/o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
- g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare nelle condizioni di cui al comma precedente. La Giunta Regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, assiste il comitato tecnico di indirizzo e ne attua le indicazioni, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.

5. Nell'esercizio delle predette funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo; gli incarichi sono conferiti preferibilmente a titolo non oneroso a personale scelto prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Giunta Regionale e dei vari Enti strumentali della Regione;

6. Il direttore generale, in particolare, provvede a:

- a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale;
- b) adottare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20;
- c) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
- e) proporre alla Giunta Regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;
- f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
- g) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;
- h) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- i) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
- j) formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;



- k) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico d'indirizzo;
- l) coordina le attività dei direttori amministrativo e tecnico, individuati dalla Giunta Regionale su indicazione dell'Assessore all'Agricoltura, e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda.

7. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede necessariamente alla sostituzione.

#### **Articolo 5**

##### **Comitato Tecnico d'Indirizzo**

1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) coordina l'attuazione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta Regionale, annualmente o su richiesta. Lo stesso si dota di un proprio regolamento entro tre mesi dal proprio insediamento.
2. Il Comitato è composto da cinque esperti della materia, di cui quattro, incluso il presidente, individuati dalla Giunta Regionale ed uno individuato dall'Unione dei Comuni montani calabresi.
3. La partecipazione al Comitato è gratuita; ai componenti compete solo il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

#### **Articolo 6**

##### **Collegio dei sindaci**

1. Il collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre.
2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al Comitato Tecnico d'Indirizzo ed alla Giunta Regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

#### **Articolo 7**

##### **Distretti territoriali**

1. La Giunta Regionale, con atto regolamentare, sulla base di una proposta del Comitato Tecnico di Indirizzo, definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali, determinate tenuto conto:
  - delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'Azienda Forestale della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20;

- degli indicatori fisico geografici, demografici e socio economici, di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle soppresse Comunità Montane.

### **Articolo 8**

#### **Organizzazione**

1. L'organizzazione dell'azienda regionale è contenuta in un atto aziendale di diritto privato, adottato dal direttore generale ed approvato dalla Giunta Regionale.
2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'articolo 7.
3. Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti, il direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, pure approvato dalla Giunta Regionale.

### **Articolo 9**

#### **Bilanci e rendiconti**

1. I bilanci ed i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

### **Articolo 10**

#### **Personale**

1. La pianta organica dell'azienda è coperta mediante il personale:
  - a) transitato dall'Azienda Forestale della Regione Calabria, in liquidazione;
  - b) transitato dalle Comunità Montane soppresse;
  - c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio.
2. Il personale di cui al comma 1, il cui rapporto è disciplinato, presso l'ente di provenienza, da un CCNL del comparto pubblico, è posto in un ruolo speciale ad esaurimento e permane nel proprio stato giuridico ed economico, salva opzione per il regime proprio dell'azienda.
3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'art. 8, comma 3, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda, fatte salve comunque le qualifiche proprie del personale stesso.
4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'azienda regionale non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di *turn over* e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate. Il rapporto di lavoro dei dipendenti nuovi assunti sarà disciplinato dai CCNL del comparto privato, secondo le rispettive aree di competenza.

### **Articolo 11**

#### **Risorse**

1. Per la realizzazione dei progetti istituzionali, l'azienda regionale gestisce anche le risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, in conformità alle regole da questa stabilite.

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni in materia di nomine**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario ed il Vicecommissario dell'Azienda Forestale Regionale (AFOR) decadono di diritto ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.

2. Ai fini di una maggiore razionalizzazione delle funzioni dirigenziali, il ruolo di Vicecommissario cesserà di esistere. Il nuovo incarico di Commissario, connesso alla procedura di liquidazione dell'Afor in corso, è conferito preferibilmente a titolo non oneroso dal Presidente della Giunta Regionale a personale scelto prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Giunta Regionale e dei vari Enti strumentali della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nelle more, si applica il disposto di cui all'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995 n. 39.

3. I nuovi incarichi saranno conferiti per la durata di un anno e potranno essere prorogati fino alla conclusione della fase liquidatoria, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale.

#### **Articolo 13**

##### **Norma finanziaria**

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta Regionale è autorizzata, determinandosene l'occorrenza, ad operare le necessarie variazioni di bilancio.

#### **Articolo 14**

##### **Modifiche ed abrogazioni di disposizioni legislative**

1. L'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è così sostituito: "7. Il Commissario provvede inoltre al trasferimento, in favore dell'azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie non necessarie al completamento della procedura di liquidazione, nel rispetto, quanto al personale, del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2010".

2. Sono abrogati i commi 2, 7 bis, 7 ter e 10 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

#### **Articolo 15**

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.